



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0027/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0132/TFNSD/2021-2022

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Antonella Arpini – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)
Marco Sepe – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il giorno 20 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7294/361pf21-22/GC/blp del 25 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Ninni Corda e Alberto Mariani, la seguente

ORDINANZA

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, osserva quanto segue:

- risulta agli atti che la Procura Federale ha notificato la comunicazione di conclusione delle indagini al sig. Ninni Corda presso la società US 1913 Seregno Calcio Srl, società affiliata e attiva, ai sensi dell'art. 53, comma 5, CGS;
- risulta agli atti che la società ha proceduto a comunicare quanto ricevuto dalla Procura Federale al sig. Ninni Corda all'indirizzo da questi dichiarato all'atto del tesseramento;
- risulta agli atti che la comunicazione da parte della società non è andata a buon fine non essendo risultato il sig. Ninni Corda all'indirizzo di destinazione, via Monte Ortobene n. 17, Nuoro.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la Procura Federale abbia notificato la comunicazione di conclusione delle indagini con modalità conformi a quanto previsto dal citato art. 53, comma 5, CGS, ma che nondimeno il sig. Ninni Corda non abbia avuto contezza, senza propria responsabilità nella specifica fattispecie, di detta comunicazione.

Il Tribunale ritiene che, conformemente a quanto statuito dalla Corte Federale d'Appello nelle decisioni n. 66 e n. 67/2021-2022, nonché nella propria ordinanza n. 21/2021-2022/TFN-SD, vada contemperato il diritto di difesa dell'indagato o deferito con la potestà della Procura Federale di esercitare l'azione disciplinare. Conseguentemente ritiene, nella specifica fattispecie, che la Procura Federale vada rimessa in termini per la comunicazione di conclusione delle indagini, con qualunque mezzo consentito dall'ordinamento giuridico italiano, al sig. Ninni Corda e per l'eventuale prosieguo del procedimento.

Consegue a ciò lo stralcio dal presente procedimento della posizione del sig. Ninni Corda, con prosecuzione nei confronti del sig. Alberto Mariani.

In accoglimento dell'istanza di rinvio presentata dal legale costituito del sig. Mariani, rinvia il procedimento nei suoi confronti all'udienza del 16 giugno 2022, ore 11:00.

P.Q.M.

- Dispone lo stralcio della posizione del sig. Ninni Corda dal presente procedimento;
- Restituisce copia degli atti del presente procedimento alla Procura Federale, rimessa in termini a tale fine, perché proceda alla comunicazione di conclusione delle indagini, con qualunque mezzo consentito dall'ordinamento giuridico italiano, e per l'eventuale prosieguo del procedimento;
- Dispone la prosecuzione del procedimento nei confronti del sig. Alberto Mariani, rinviando, in accoglimento dell'istanza difensiva, all'udienza del 16 giugno 2022, ore 11:00, con sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 38, comma 5, CGS – CONI.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE
Leopoldo Di Bonito

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 20 aprile 2022.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia